

## PERSONALE

### **Responsabilità amministrativa e licenziamento per chi vince il concorso mentendo sui requisiti**

In capo a un dipendente che presenta delle dichiarazioni non veritiere e supera grazie a queste un concorso pubblico matura responsabilità amministrative per il danno arrecato all'ente, responsabilità che si aggiunge al licenziamento che bisogna irrogare sulla base del codice disciplinare. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nella [sentenza della Corte dei conti del Lazio n. 330/2016](#) (si veda il quotidiano degli enti locali della Pa del 9 gennaio 2017). Alla base della maturazione della responsabilità amministrativa vi è l'assunto che si è arrecato un danno all'ente per la qualità inferiore della prestazione professionale resa.

#### **Vicenda e decisione**

La sentenza si riferisce al caso di un soggetto, poi risultato vincitore, che aveva dichiarato la maturazione di una esperienza biennale in posti aventi una analoga professionalità, requisito richiesto dal bando per essere ammessi alle selezioni. Dai controlli effettuati dall'ente è invece successivamente emerso che mancavano 3 mesi al compimento della anzianità biennale che era stata dichiarata. Il fatto che la dichiarazione fosse sì non veritiera, ma in modo parziale, non esonera dalla maturazione di responsabilità amministrativa. Si deve sottolineare che la sentenza ha un carattere sostanzialmente innovativo in quanto fissa il principio della maturazione di responsabilità amministrativa per questo tipo di dichiarazione. Altro elemento assai innovativo è la considerazione che essa assume in via presuntiva che si è realizzata una prestazione professionale qualitativamente inferiore in quanto il dipendente non aveva maturato la esperienza minima giudicata necessaria dall'ente nel bando.

#### **La maturazione di responsabilità amministrativo/contabile**

Sofferamoci su questo aspetto: la maturazione di responsabilità amministrativo/contabile a seguito della constatazione, operata presuntivamente per come si ricava dal dettato della sentenza, che «la prestazione fornita dall'interessato, proprio perché priva di questa esperienza professionale pregressa, non è stata di livello qualitativo conforme a quella richiesta dall'amministrazione che quindi si è dovuta accontentare di un minus rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire da altro candidato». Siamo dinanzi alla affermazione di un principio molto rigido, visto che non è basato su un esame concreto delle attività svolte e dei risultati effettivamente raggiunti, ma si basa su affermazioni di carattere presuntivo. Ed ancora, viene evidenziato dai giudici contabili laziali che all'ente si deve fornire una prestazione che non è caratterizzata da elementi di genericità, ma che deve essere contraddistinta dalla specifica qualificazione professionale richiesta dal bando, qualificazione che nel caso concreto richiedeva la maturazione di una esperienza per la durata minima prevista dal concorso. La mancanza di questo requisito finisce con il connaturare la prestazione come «di grado inferiore a quella richiesta dall'amministrazione», con ciò determinando si può dire in via automatica un danno all'ente.

La sentenza ritiene infine che la volontà del soggetto di dichiarare elementi che non corrispondono alla condizione effettiva sia per gli aspetti formali sia per gli aspetti sostanziali, si deve considerare acclarata e dimostrata. Per cui viene a maturazione il requisito psicologico del dolo o, quanto meno, della colpa grave, requisito che ricordiamo essere espressamente richiesto per la maturazione di questa forma di responsabilità. Per cui tutte le componenti richieste per la sua maturazione, cioè il danno, l'elemento psicologico e la illiceità del comportamento risultano essere presenti.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/01/2017*

*Autore: Arturo Bianco*